

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 39 del 28/11/2008

Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il _____ PROT. N. _____

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 per decorrenza del termine.

Seravezza, _____

IL DIRETTORE

OGGETTO: Conferma adesione all'ALERR Foundation e nomina membro del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di novembre, alle ore 15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Castelnuovo Garfagnana, Fortezza di Montalfonso, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 2008, n° 12.

Presiede il Sig. **GIUSEPPE NARDINI**.

Sono presenti componenti n° 12 Assenti n° 1 :

(A = assente; P = presente)

Bruno	BATTINI	A
Emanuele	BERTOCCHI	P
Armando	DELLA PINA	P
Riccardo	FORFORI	P
Emanuele	GUGLIELMI	P
Daniele Giuseppe	MARCHETTI	P
Marco	MUSONI	P
Giuseppe	NARDINI	P
Giuseppe	OTTRIA	P
Franco	PUCCI	P
Alberto	PUTAMORSI	P
Vittorio	TORRE	P
Pietro	VECCHI	P

Responsabile del procedimento amministrativo:

Alfredo Lazzeri

Partecipa il Direttore dell'Ente

Antonio Bartelletti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 12 del 4 agosto 2008 con il quale sono stati nominati il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

PREMESSO che con propria deliberazione n. 16 in data 9 maggio 2007 il Parco ha aderito alla Fondazione denominata "ALERR FOUNDATION - Agenzia Lucchese Energia Recupero Risorse" che ha lo scopo, tra l'altro, di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di studio, promozione e diffusione di esperienze innovative nel campo della politica energetica, allo sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché alla promozione di attività nel settore del recupero delle risorse dai rifiuti;

CONSIDERATO che tale Agenzia si pone come obiettivi prioritari:

- a) la definizione ai fini della divulgazione di azioni miranti a razionalizzare l'uso dell'energia, a promuovere il risparmio energetico, a favorire l'impiego di risorse rinnovabili al fine di un minor impatto sull'ambiente e in sintonia con gli obiettivi dell'Ue e della Regione Toscana;
- b) la promozione delle attività in campo energetico ambientale mediante consulenze, studi, analisi, ricerche, supporto alla pianificazione, organizzazione di corsi e seminari per la diffusione delle nuove tecnologie;
- c) l'organizzazione di corsi di formazione professionale aventi per oggetto tematiche legate ai temi dell'energia, dell'acqua, del clima, della cooperazione internazionale, dello sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente;
- d) la diffusione della cultura del rispetto dell'ambiente, del riciclo dei materiali e dello sviluppo eco-sostenibile.

VISTO il nuovo Statuto della suddetta Fondazione, modificato in data 30 settembre 2008, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RIBADITA la volontà di approvare e sostenere le iniziative perseguite dalla suddetta Agenzia e quindi confermare l'adesione alla Fondazione contribuendo con una quota pari ad €. 1.000,00, già impegnata dal Parco, come fondo di dotazione iniziale e con una quota annua pari ad €. 1.000,00 da conferire nel Fondo di Gestione ai sensi dell'art. 4 del citato Statuto della ALERR FOUNDATION;

VISTA la nota prot. n. 3715 in data 9 ottobre 2008 con la quale il Presidente della suddetta Fondazione invita il Parco Regionale delle Alpi Apuane a procedere alla designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO della necessità di procedere alla designazione del rappresentante del Parco in seno al Consiglio di Amministrazione dell' ALERR FOUNDATION;

IL DIRETTORE

CONCORDATO con la proposta avanzata dal Presidente di designare il consigliere Vittorio Torre;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e tutti favorevoli resi nei modi di legge, dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di confermare l'adesione, per i motivi illustrati in narrativa, alla Fondazione denominata "ALERR FOUNDATION - Agenzia Lucchese Energia Recupero Risorse" il cui Statuto si allega in copia sotto lett. A) come parte integrante della presente deliberazione e di contribuire al Fondo di dotazione iniziale con una quota pari ad €. 1.000,00 (euromille/00), già impegnata dal Parco; e di partecipare al Fondo di gestione con una quota annua sempre pari ad €. 1.000,00 (euromille/00);
2. di partecipare e sostenere le iniziative perseguite dalla suddetta Agenzia, anche al fine di predisporre congiuntamente un programma operativo per l'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili su alcuni immobili del Parco con particolare riferimento ai sistemi termici ed alle biomasse ed un programma per la individuazione dei siti idonei e la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici all'interno del Parco e delle aree contigue;
3. di designare quale rappresentante del Parco in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ALERR FOUNDATION il Sig. Vittorio Torre, componente del Consiglio Direttivo del Parco;
4. di confermare responsabile del procedimento amministrativo il Dipendente Alfredo Lazzeri, Responsabile dell'U.O.C. Valorizzazione Territoriale, autorizzandolo alla sottoscrizione degli atti necessari al perfezionamento della pratica, ivi compreso l'impegno di spesa ed il versamento delle quote stabilite per il Fondo di dotazione iniziale ed il Fondo di gestione.

DELIBERA inoltre

a voti unanimi, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

AL/al

C:\documenti\energia\2adesioneALERR

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita in Lucca, con sede nel Comune di Lucca, la Fondazione di partecipazione denominata "ALERR FOUNDATION"

Art. 2 - Fondatori

Sono Fondatori i soggetti pubblici e privati che hanno partecipato all'atto di costituzione o che vi hanno aderito successivamente entro la data del 30 Giugno 2009.

Art. 3 - Scopi e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione si prefigge esclusivamente scopi di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. Svolge quindi attività di ricerca, studio, promozione e diffusione di esperienze innovative nel campo della politica energetica finalizzate al risparmio nei consumi, al miglioramento della efficienza degli stessi, allo sviluppo delle fonti rinnovabili, al recupero di risorse dai rifiuti.

Si pone come obbiettivi prioritari:

- la definizione ai fini della divulgazione di azioni miranti a razionalizzare l'uso dell'energia, a promuovere il risparmio energetico, a favorire l'impiego di risorse rinnovabili, al fine di un minor impatto sull'ambiente e in sintonia con gli obiettivi dell'Unione Europea e della Regione Toscana;
- la promozione delle attività in campo energetico ambientale mediante consulenze, studi, analisi, ricerche, supporto alla pianificazione, organizzazione di corsi e seminari per la diffusione delle nuove tecnologie, da realizzare anche in base a specifiche convenzioni con enti pubblici sovra-nazionali, nazionali e territoriali;
- l'organizzazione di corsi di formazione professionale aventi per oggetto tematiche legate ai temi dell'energia, dell'acqua, del clima, della cooperazione internazionale, dello sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente;
- la diffusione, anche nell'ambito scolastico e con utilizzo di tecnologie WEB, della cultura del rispetto dell'ambiente, del riciclo dei materiali e dello sviluppo eco-sostenibile.

Per il raggiungimento dei propri scopi statuari la Fondazione può, tra l'altro:

- a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente o concorrere alla costituzione di detti enti;
- b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statuari;
- c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, anche dai fondatori e dai partecipanti, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- f) svolgere ogni altra attività necessaria o opportuna per il conseguimento degli scopi statuari.

Le deliberazioni di assunzione di mutui, finanziamenti, affidamenti e di qualsiasi impegno pluriennale, escluso quello per l'affitto della sede, quelli relativi ad utenze ed assicurazioni ed in generale quelli relativi all'ordinaria attività della Fondazione, non vincolano il Fondatore, ente o persona giuridica, che si dichiara contrario al momento dell'approvazione, o che, assente o pur presente e consenziente al momento della approvazione, dichiara successivamente la sua contrarietà per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento nella sua sede del verbale contenente detta deliberazione.

Art. 4 - Patrimonio e gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili o in altre utilità impiegabili per il perseguimento dei suoi scopi effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti;
- dai beni mobili o immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
- dai fondi di riserva comunque costituiti;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva.

Le entrate della Fondazione, che confluiscono nel Fondo di Gestione, sono costituite:

- dalla rendite del patrimonio;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai fondatori e dai partecipanti;
- dai contributi straordinari versati dai fondatori e dai partecipanti;
- dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione in seguito ai servizi o attività svolte;
- dai contributi concessi dallo Stato, da Enti territoriali, da Enti pubblici e dall'Unione Europea;
- da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 16.

L'ammontare dei contributi dei Fondatori al fondo di dotazione ed a quello di gestione viene concordato tra Consiglio di Amministrazione e ciascun singolo Fondatore.

Art. 5 - Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo; entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve altresì approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 6 - Partecipanti

Assumono la qualifica di partecipanti alla Fondazione, previa delibera ai sensi dell'art. 7, i soggetti che, condividendone le finalità, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contribuzioni di denaro, annuali o pluriennali, e/o di attività o di beni materiali o immateriali.

I nominativi dei partecipanti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione della partecipazione.

Art. 7 - Contribuzioni dei partecipanti

La misura della contribuzione viene concordata tra ciascun partecipante ed il Consiglio di Amministrazione, il quale stimerà il valore delle contribuzioni diverse da quelle in denaro. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire annualmente la misura minima della contribuzione dei partecipanti. Il contributo iniziale viene versato dal partecipante all'atto della sua ammissione; i contributi successivi entro il mese di maggio dell'anno di riferimento.

Art. 8 - Ammissione, recesso e decadenza dei partecipanti

L'ammissione dei partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.

La qualità di partecipante si perde per recesso o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota di contribuzione ordinaria di cui all'art. 7.

Il recesso deve essere comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento.

In caso di recesso o di decadenza deve comunque essere versata la quota di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 9 - Organi

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei revisori contabili.

Per i componenti degli Organi, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un compenso in misura fissa per ogni partecipazione alle riunioni e particolari indennità per l'espletamento del loro mandato o anche solo di specifiche funzioni.

Ai componenti degli organi spetta altresì il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati, secondo criteri fissati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti di tutti gli organi durano in carica tre anni.

Il componente nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro cessato per qualsiasi ragione, resta in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il sostituito, così ogni nuovo componente nominato nel corso del triennio resta in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 10 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da almeno dieci componenti.

I Fondatori hanno diritto di nominare un consigliere ciascuno, salvo la Provincia di Lucca che ha diritto di nominarne tre.

Sessanta giorni prima della scadenza, il Presidente della Fondazione invita, con lettera raccomandata A.R., i Fondatori ad esercitare il diritto di nomina. Questo viene esercitato mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le generalità del nominato, da inviare al Presidente della Fondazione trenta giorni prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio stesso.

Nel caso di cessazione della carica di un amministratore nominato dai Fondatori, gli stessi hanno facoltà di procedere alla nuova nomina; a tal fine il Presidente, entro trenta giorni dalla cessazione dell'amministratore, richiede agli aventi diritto, con lettera raccomandata a/r, la nuova nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di cooptare fino a 4 (quattro) nuovi consiglieri, scegliendoli tra persone designate dai Partecipanti in regola con i versamenti delle quote annuali o in occasione dell'ingresso di partecipanti che apportino significativi benefici, sia in termini finanziari che di utilità, alla Fondazione.

E' facoltà infine del Consiglio di Amministrazione di aumentare o ridurre il numero dei Consiglieri designabili dai Partecipanti, anche in corso di mandato, con delibera da assumere, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei consiglieri in carica.

Art. 11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede:

- a) alla nomina del Presidente e del Vice Presidente; assume la carica di Presidente uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalla Provincia di Lucca;
- b) all'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta, nonché del bilancio preventivo;
- c) all'ammissione di nuovi Partecipanti;
- d) all'eventuale determinazione di una quota minima annuale posta a carico dei Partecipanti;
- e) alla proposta di una quota minima annuale a carico dei Fondatori;
- f) alla eventuale cooptazione dei designati dai Partecipanti;
- g) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- h) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
- i) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- j) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- k) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- l) al conferimento di incarichi professionali;
- m) alla nomina di procuratori;

- n) all'eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
- o) alla nomina dei Componenti del Collegio dei Revisori;
- p) alla eventuale nomina di un Comitato Esecutivo;
- q) alla nomina di un segretario;
- r) alla eventuale costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico;
- s) alla determinazione dei compensi ai componenti di tutti gli organi secondo i criteri stabiliti in questo statuto;
- t) alle modifiche statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si avvalga della facoltà di nomina del Comitato esecutivo, potrà demandare parte delle proprie competenze al detto Comitato, stabilendone, in tal caso i compensi, le indennità e i rimborsi nel rispetto dei criteri previsti all'art. 9.

Qualora Il Consiglio di Amministrazione si avvalga della facoltà di nomina del Comitato Tecnico Scientifico, questo sarà composto da: a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede e ne convoca le riunioni; b) quattro esperti, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra figure con elevate competenze tecnico-scientifiche nei settori del risparmio e dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili, dei programmi dell'Unione Europea, della cooperazione internazionale.

Il Consiglio di amministrazione potrà nominare, tra i quattro esperti di cui al precedente capoverso, il Direttore del Comitato Tecnico Scientifico.

Anche per i membri del Comitato Tecnico scientifico potranno essere previsti compensi, indennità e rimborsi sempre secondo i criteri di cui all'art. 9.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere nelle materie previste alle lettere a), b), c) del presente articolo è necessario il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica.

Per l'assunzione di prestiti e mutui, per lo scioglimento volontario, per la cooptazione dei consiglieri designati dai partecipanti è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri in carica.

Per le modifiche statutarie e per l'aumento o diminuzione del numero di consiglieri designabili dai partecipanti è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei consiglieri in carica.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno tre consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà nella sede della Fondazione o altrove, purchè in Italia.

La convocazione è disposta mediante comunicazione - lettera postale, fax o e-mail - spedita ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

La convocazione per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo deve essere inviata almeno quindici giorni prima con allegata la bozza dei detti bilanci.

Le riunioni sono valide purchè risulti presente al momento della votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

Nel caso di istituzione di un Comitato Esecutivo, per la convocazione, le deliberazioni e le verbalizzazioni, si applicano le regole previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della stessa, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze; assume, se istituiti, la presidenza del Comitato esecutivo e del Comitato Tecnico Scientifico.

In caso di sua mancanza o di suo impedimento dovuto ad assenza o altra causa, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di mancanza o di impedimento anche di quest'ultimo, dai componenti del Consiglio di Amministrazione secondo il criterio della anzianità.

A tali fini, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Art. 14 - Controllo dei conti

Il controllo sulla regolarità della contabilità della Fondazione è affidato ad un Collegio di revisori, composto da 3 (tre) membri effettivi.

Le nomine devono avvenire nel rispetto dei requisiti e delle incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali.

I revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione; redigono annualmente una relazione sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

I verbali sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio.

Art. 15 - Recesso dei fondatori

I Fondatori possono recedere in qualsiasi momento, fermo restando l'adempimento degli impegni assunti per l'esercizio in corso al momento del recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata in forma scritta al Presidente della Fondazione o al Consiglio di Amministrazione della stessa.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue ad altri enti che perseguano analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentita se del caso l'Autorità di Vigilanza di cui all'art 3 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli artt. 14 ss cod. civ. e le altre norme vigenti

Art 18 - Norma transitoria

Tutte le clausole dello Statuto sono considerate essenziali dai Fondatori.

Pertanto nel caso di qualsiasi modifica apportata al presente Statuto ciascun Fondatore ha diritto di recedere con effetto immediato, fermo restando l'adempimento degli impegni per l'esercizio in corso al momento del recesso, assunti prima della modifica.

